

Francesco Romano, Antonio Cammelli

La storia di un istituto giuridico attraverso i documenti della banca dati IS-LeGI: il lemma 'contumacia'

*The history of a juridical institution through the documents of the IS-LeGI database:
the term 'contumacia'*

ABSTRACT: The critical reading of the sources (legal literature, legislation and legal practice) through Information Technology tools allows us to verify not only the history of a word, but also the evolution of important legal institutions. This is what we will try to show with the word 'contumacia', the meanings of which, reported in this paper, seem highly representative and emblematic of the evolution of legal language over time.

KEYWORDS: History of legal language; Legal linguistics; Semantic tools for information retrieval.

SOMMARIO: 1. Informatica giuridica e *digital humanities* - 2. I significati del termine 'contumacia' nei documenti del corpus IS-LeGI - 3. Descrizione del primo gruppo semantico. 4. Descrizione del secondo gruppo semantico - 5. Un'accezione a parte. - 6. La presenza del lemma in altre banche dati di documenti giuridici - 7. Conclusioni - 8. Bibliografia.

1. *Informatica giuridica e digital humanities*

La possibilità di esaminare grandi quantità di dati “attraverso la lettura automatica di un delegato tecnologico” può essere indispensabile in molte discipline (si pensi ai grandi avanzamenti connessi all’uso dell’intelligenza artificiale in campo medico, ma anche a come i *big data* possano divenire fattore di grandi innovazioni pure nel campo del diritto)¹, ma se tale approccio diviene «l’accesso privilegiato, o in alcuni casi unico, a prodotti umani che non sono stati realizzati per essere scanditi ma per essere letti»², la possibilità di perdere informazioni o di poterle approfondire, diviene molto alta.

Tale riflessione pare molto sensata se applicata al settore delle *digital humanities* in generale, e agli studi in materia di linguaggio giuridico, in particolare, seppure la spinta all’automazione sembri un destino ineluttabile tanto da far dire che essa è divenuta quasi una «prospettiva di senso e di produzione del nostro reale in divenire»³.

Anche con queste prospettive l’accesso ai documenti giuridici, specie se risalenti nel tempo, può essere di sicuro supportato dalle nuove tecnologie, ma solo in quanto funzionali e accessorie al valore di prodotti di una «cultura dotata di autonoma dignità»⁴.

Come noto «gli archivi del Vocabolario giuridico italiano sono dal 1977 a disposizione degli studiosi presso l’Istituto per la documentazione giuridica» (l’odierno Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari del CNR)⁵, e da quella data sono fruibili da linguisti, giuristi e storici per studiare il linguaggio, cioè quel fenomeno che è stato definito, non come una semplice «istituzione tra le altre, ma l’istituzione fondamentale» in quanto «tutte le altre istituzioni

¹ Su come l’informatica giuridica si candidi a divenire il “ponte ideale” fra scienze sociali computazionali e diritto vedi S. Faro, *Prospettive di sviluppo dell’informatica giuridica fra big data e scienze sociali computazionali*, in S. Faro, T. E. Frosini, G. Peruginelli (cur.), *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, Bologna 2020, pp. 61-73.

² L. Tomasin, *L’impronta digitale. Cultura umanistica e tecnologia*, Milano 2017, p. 46.

³ C. Accoto, *Mani, menti, mercati*, in C. Bordoni (cur.), *Il primato delle tecnologie. Guida per una nuova umanità*, Milano-Udine 2020, p. 21.

⁴ L. Tomasin, *L’impronta digitale*, cit., p. 138.

⁵ P. Fiorelli, *Per un glossario giuridico della Toscana napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, atti del convegno «La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica», Piombino, 22-25 novembre 1982, Firenze, 1985, p. 62. Dello stesso autore si veda anche *L’Accademia della Crusca per il Vocabolario Giuridico Italiano*, in «Studi di lessicografia italiana», I/1979, pp. 55-81.

presuppongono il linguaggio, mentre il linguaggio non presuppone le altre istituzioni»⁶.

Grazie ad un software da usare online, che si presta quindi a lavorare in modalità collaborativa⁷, la banca dati IS-LeGI (*Indice semantico per il lessico giuridico italiano*) unisce alla possibilità di esaminare schede/contesto selezionate fra quelle presenti in un archivio digitale che ne contiene oltre novecentomila (ottenute dallo spoglio selettivo di testi d'interesse giuridico e attestanti la lingua del diritto tra il X e il XX secolo), anche quella di verificare le accezioni, i sintagmi fraseologici e le varianti grafiche che un dato lemma presenta⁸.

Questa lettura ragionata consente ai redattori della banca dati prima, e a tutta la comunità, non solo scientifica poi, di verificare i vari significati che una determinata parola ha assunto nel tempo.

Quest'analisi delle fonti (testi della dottrina, della legislazione e della prassi) permette di verificare, ad esempio, quando una parola inizia ad assumere un certo significato all'interno dei documenti giuridici⁹, quando il senso di una determinata parola varia col variare della situazione politica e sociale¹⁰, ma a volte consente pure di cogliere sfumature di significato, proprie del lessico giuridico, che talora non trovano piena attestazione nei più qualificati dizionari.

Tale particolarità può essere verificata per la parola 'contumacia', esaminando i significati presenti nei 356 contesti della banca dati IS-LeGI, almeno per il lasso di tempo compreso tra il 1322 (data del primo testo giuridico presente in banca dati e contenente questa parola¹¹) e il 1967 (data dell'ultimo testo presente in banca dati, nel quale si ritrova il lemma).

⁶ J. R. Searle, *Il mistero della realtà*, Milano, 2019, p. 243.

⁷ Dal momento del primo *lockdown* imposto dalla emergenza sanitaria e cioè da marzo 2020 fino alla fine dell'anno, un gruppo di ricercatori e tecnologi del CNR, oltre ad alcuni cultori della materia che collaborano gratuitamente e volontariamente, hanno lavorato in modalità telematica su oltre 340 lemmi.

⁸ P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, p. 358.

⁹ Lo abbiamo fatto per la parola 'razza'. Vedi A. Cammelli, C. Fioravanti, F. Romano, *La parola 'razza': analisi diacronica nei testi giuridici antichi e moderni*, in «Sociologia del diritto», n. 2/2019, pp. 191-200.

¹⁰ Abbiamo provato a verificare quando il termine 'codice' inizia a indicare quel processo storico che portò alla formazione dei codici moderni, e non più quello strumento che rispondeva all'esigenza pratica di poter consultare un corpo di leggi organizzate. Vedi A. Cammelli, F. Romano, *Uso del termine 'codice' nella legislazione, nella dottrina e prassi giuridica*, in Gabriella Alfieri, Giovanna Alfonzetti, Daria Motta e Rosaria Sardo (curr.), *Pragmatica storica dell'italiano. Modelli e usi comunicativi del passato*, Atti del XIII Convegno ASLI, Firenze 2020, pp. 401-406.

¹¹ Presente in *Breve dell'ordine del mare di Pisa*, in F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa (1322-43)*, Firenze 1857.

2. I significati del termine 'contumacia' nei documenti del corpus IS-LeGI

I significati della parola 'contumacia', attestati dall'analisi dei documenti presenti nella banca dati IS-LeGI, possono ricondursi per lo più a due concetti fondamentali: il primo che viene dall'etimologia stessa della parola, che talora è ricondotta alla parola *tumere* (essere gonfio di superbia e quindi superiore alla legge stessa)¹² e altre volte al verbo latino *contemnere*, cioè disprezzare. In entrambi i casi tale etimologia è legata al noto istituto giuridico che, dal diritto romano a oggi, regola l'assenza della parte nel giudizio, assenza che dimostrerebbe, appunto, la volontà della parte che si rende contumace, di disprezzare la controparte, ma anche l'amministrazione stessa della giustizia.

Il secondo concetto, al quale sembra fare riferimento la parola, è quello di 'isolamento', di 'segregazione' volontaria o coattiva.

Le accezioni che abbiamo collocato nel primo gruppo semantico sono le seguenti:

- *Assenza, mancata presenza; rifiuto od omissione di presentarsi in giudizio, nonché la situazione giuridica della parte assente in un giudizio civile o penale.*
- *Caparbia, perversità, ostinazione.*
- *Disobbedienza volontaria nell'adempiere un ordine o a soddisfare un impegno.*

I significati riconducibili all'idea di isolamento e che abbiamo verificato nei testi documentati in banca dati sono invece i seguenti:

- *Carcerazione.*
- *Quarantena nella quale si tengono per un certo periodo persone, merci o oggetti provenienti da zone infestate da epidemie.*

Esiste, inoltre, un ulteriore significato, che abbiamo sintetizzato nell'accezione: *Periodo di assenza da osservare prima di poter tornare a ricoprire una carica*, dove non si avverte alcun significato proprio dell'etimo della parola, ma si sottolinea una semplice cautela per non dare, a chi riveste una certa carica, una continuità che potrebbe essere pregiudizievole per il buon espletamento dell'incarico medesimo.

¹² Vedi voce 'Contumacia' (procedimento in) nel diritto processuale penale, in Paradisi Bruno, Alessi Giuseppe, Spirito Pietro (cur.), *Enciclopedia Giuridica*, vol. IX, Roma 1988, p. 1.

3. *Descrizione* del primo gruppo semantico

Come è noto la disciplina odierna della contumacia è sostanzialmente di neutralità rispetto alla decisione della parte di presenziare o meno al procedimento giudiziario.

Il codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore dichiari contumace la parte che non si è costituita in giudizio nei termini previsti dalla legge. Prima di poter fare tale dichiarazione il giudice deve disporre le verifiche previste dagli articoli 290 e 291 e cioè: se la parte che non si è costituita è l'attore, è necessario che il convenuto manifesti la propria volontà di dare seguito al giudizio, altrimenti la causa viene cancellata dal ruolo estinguendo il processo. Ma se la parte che non si costituisce è il convenuto, si procede verificando se la notificazione della citazione è stata regolare. In caso contrario quest'ultima dovrà essere rinnovata e solo qualora il convenuto non si costituisca, dopo una seconda notifica regolare, sarà dichiarata la contumacia ed il processo proseguirà sulla base di un contraddittorio solo formale.

Nel processo penale è l'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale a disciplinare questa situazione nella quale il giudice dell'udienza preliminare dichiara la contumacia dell'imputato dopo aver sentito le parti e aver valutato la regolarità della citazione e della relativa notifica.

Ma la storia dell'istituto, ricostruibile anche grazie alle fonti presenti in IS-LEGI, mostra invece che a tale decisione della parte di non costituirsi in giudizio, era riservata una disciplina molto più severa¹³, restando aderente alla stretta etimologia della parola.

Di tale ricostruzione abbiamo testimonianza in questo testo di Mattiolo secondo il quale: «Sull'etimologia della voce contumacia v'ha dissenso fra i dotti: pare a noi preferibile l'insegnamento di Ulpiano che la fa derivare dal verbo contemnere (disprezzare); quasi per esprimere il disprezzo che il contumace mostra di provare verso il suo avversario, ed anche verso l'amministrazione della giustizia»¹⁴.

Tale atteggiamento di disprezzo nei confronti della giustizia era sanzionato in modo grave, come ci dice Alciato, secondo cui «se il reo per la cui contumacia

¹³ Si veda sul punto la voce 'Contumacia' nella versione online della Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/contumacia_%28Enciclopedia-Italiana%29/

¹⁴ L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, vol. III, Torino, 1877, p. 453.

si sia andato alla possessione de li suoi beni, dimanda, che si rivochi il decreto de'l giudice, è detto attore»¹⁵.

Come si vede la *missio in possessionem* costituiva la sanzione immediata per la disobbedienza del convenuto (tale sanzione era prevista sia nel diritto romano che in quello canonico) ma il contumace poteva chiedere la revoca di tale decreto del giudice, tuttavia, seppure avesse in seguito vinto la causa, egli era comunque condannato alle spese della stessa¹⁶.

La dichiarazione di contumacia aveva, come notato, gli effetti di una vera e propria pena, che – nonostante fosse sempre possibile emendare, mediante purgazione – prevedeva comunque il risarcimento delle spese; ciò è quanto si può evincere da questo frammento del 1561: «Potrà però il citato purgar la contumacia et andar assolto dalla pena venendo à presentarsi, ò mandando alcuno à comparer per lui con legitima procura, infra il termine di cinque giorni seguenti dopo il giorno del primo termine, pagando però le spese fatte all'attore, prima che sia udito»¹⁷.

Tale pena, con il trascorrere del tempo, si trasforma in un vantaggio per la parte che, costituitasi, vede prevalere le proprie richieste processuali, come si evince dalla parole, esplicite, di Pasquale Liberatore nel suo Dizionario: «il vantaggio che risulta dalla non comparsa dell'avversario è quello di far ottenere alla parte che si presenta l'aggiudicazione delle sue conclusioni»¹⁸.

Secondo il Grisolia il principio in forza del quale alla parte contumace poteva sottrarsi la propria roba, pare risiedere nel diritto stesso di natura, in forza del quale sarebbe «deciso ancora a chiunque di fare a pro della parte innocente nella guerra giusta, ciò che crede poter a questa giovare; e quindi di togliere al nemico ingiusto anche la roba, come per pena della sua contumacia»¹⁹.

Anche in ambito penale la contumacia era sanzionata con le confische ma talora anche in forme più severe. Come possiamo leggere nella *Pratica criminale* del Moro²⁰, una volta «incusate le contumacie alle citazioni ... per li delitti di omicidio con arme da fuoco: e passati i giorni quindici dopo le medesime contumacie, si può spedir subito la citazione a forgiudica». Di fatto dunque una

¹⁵ A. Alciato, *Duello ... Fatto di lattino italiano a commune utilità. Tre consigli appresso della materia medesima, uno del detto Alciato, gl'altri de lo eccellentissimo M. Mariano Socino*, Venezia, 1562, p. 59.

¹⁶ G. Giannozzi, *La contumacia nel processo civile*, Milano 1963, p. 45.

¹⁷ In Nuovi ordini e decreti intorno alle cause civili (1561), in A. Sola, *Commentaria ... ad decreta antiqua, ac nova novaeque constitutiones serenissimorum ducum Sabaudiae*, Vol. III, Torino, 1607, p. 373.

¹⁸ P. Liberatore, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e dei modi di dire usati nell'antica e nuova legislazione canonica civile penale amministrativa secondo l'ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie. Sonovi aggiunte le più importanti voci della medicina e chirurgia legale*, Napoli 1834, p. 125.

¹⁹ M. Grisolia, *Principi di dritto pubblico ovvero saggio sopra i libri del dritto della guerra e della pace*, p. 127.

²⁰ D. Moro, *Pratica criminale*, vol. IV, Napoli, 1762, p. 67.

volta denunciata («incusate le contumacie»)²¹ all'autorità l'assenza del presunto reo, era possibile iniziare la procedura («citazione a forgiudica») per la confisca dei beni²².

Come pare di desumere dalla *Legge criminale Toscana* del 1786, che aboliva la possibilità di uccidere i banditi in contumacia²³, talora al contumace si poteva anche togliere la vita: «Resta in conseguenza, e tanto più proscritto ed abolito il barbaro, e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti capitali Delitti, volendo che riguardo a qualsisia contumacia si osservi quanto è stato ordinato di sopra, e specialmente all'Art. XLII, e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta Disposizione già vegliante nel Granducato, e specialmente per la Legge de' 31 Ottobre 1637 detta del compendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguirli ed ucciderli, anche non processati, nè condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benchè nel tempo del Nostro Governo non ne sia stata mai permessa l' esecuzione»²⁴.

Ma in più di un testo la parola 'contumacia' è usata come sinonimo di 'assenza', senza alcun riferimento ad una situazione processuale o a un ordine giudiziale.

Come si legge da un formulario notarile: «Se una delle parti non comparisse si potrebbe dire come segue: e stante che il signor XX non sarebbe comparso abbenchè aspettato per più di un'ora, noi Notaio abbiamo dato atto in contumacia del medesimo della comparsa, dichiarazioni e produzioni avanti

²¹ Alla voce 'incusare' del dizionario online TLIO possiamo infatti leggere: *Imputare una colpa a qno, accusare; [in partic.:] denunciare alle autorità competenti.*

²² La *forgiudica* era la "pena che veniva inflitta a delinquenti già banditi e non presentatisi entro un anno: aggravava il bando aggiungendovi di regola la confisca dei beni". Vedi Enciclopedia Treccani online, <https://www.treccani.it/enciclopedia/forgiudica>.

²³ Nel diritto intermedio la legge salica prevedeva che sul contumace, che si rifiutava di comparire in giudizio, potesse abbattersi il bando regio. Tale sanzione sottraeva il patrimonio del reo e la sua stessa vita alla tutela della legge, facendo sì che su di lui si potesse usare anche violenza. Tale disciplina fu introdotta in Italia con una norma di Carlo Magno nell'anno 803. Prevedeva che si facessero al reo quattro intimazioni a comparire. Qualora il contumace non fosse comparso si poteva chiedere al re di emettere un bando sui suoi beni e la sua persona in sua assenza. In pratica si delineava la disciplina moderna in base alla quale si poteva definire la lite anche in assenza del convenuto. Vedi E. Cortese, *'Contumacia' nel diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano 1962, p. 452-453.

²⁴ Legge criminale toscana 30 novembre 1786, Firenze, per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1786, pp. 55 (in *Bandi e Ordini del Granducato di Toscana*, codice XIII, n. 59, articolo 52; comma 1). Estratta da banca dati LLI - Lingua Legislativa Italiana: <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/index.html>

fatte dagli stessi signori XX ed aperto a loro richiesta il presente processo verbale di divisione ecc. E data ai medesimi lettura ecc.»²⁵.

Riportiamo, infine, come ulteriore annotazione i seguenti sintagmi fraseologici che abbiamo ritenuto rilevanti per documentare il significato della parola:

accusa²⁶ della contumacia, accusare la contumacia, assente per contumacia, bandire in contumacia, beneficio della contumacia, cadere in contumacia, capitolo delle contumacie, citare in contumacia, concetto della contumacia, condanna (fatta/pronunziata) in contumacia, condannare in (per) contumacia, condannato in contumacia, contrarre contumacia, contumacia a forma di legge, contumacia del convenuto, contumacia del creditore, contumacia del debitore, contumacia del patrocinatore, contumacia del pignorato, contumacia del reo, contumacia dell'abilitato, contumacia dell'accusato, contumacia dell'attore, contumacia dell'impiegato, contumacia dell'imputato, contumacia dell'inquisito, contumacia di (della) parte, contumacia di un litigante, contumacia espressa, contumacia evidente, contumacia finta, contumacia giudiziale, contumacia impropria, contumacia interpretativa, contumacia irregolare, contumacia manifesta, contumacia notoria, contumacia pregiudiziale, contumacia presunta, contumacia tacita, contumacia vera, dare atto di contumacia, darsi alla contumacia, debita contumacia, denunciare la contumacia, dibattimento in contumacia, dichiarare la contumacia, dichiarazione della contumacia, effetto giuridico della contumacia, emanare giudicato in contumacia, emanare sentenza in contumacia, essere in contumacia, giudicare in contumacia, giudizio in contumacia, in contumacia, incorrere (in) contumacia, incusare (la) contumacia, indurre la contumacia, invocare la contumacia, istituto della contumacia, legale contumacia, legittima contumacia, monumento di contumacia, nota della contumacia, ora della contumacia, ordinanza (dichiarativa) di contumacia, ottenere contumacie, pena di (della) contumacia, pena inflitta in contumacia, per contumacia, per motivo di contumacia, perseverare nella contumacia, portare contumacia, prestare giuramento in contumacia, procedere in contumacia, procedimento in contumacia, processo in contumacia, proferire (sentenza) in contumacia, pronunciare (sentenza) in contumacia, purga della contumacia, purgare la contumacia, purgazione di (della) contumacia, registrare in contumacia, restituire dalle contumacie, riunione di contumacia, rogare in contumacia, rogare in contumacia, sentenza della contumacia, sentenza in contumacia, sentenza per contumacia, sentenza resa in contumacia, sospendere la contumacia, spedire in contumacia, spedizione del giudicato in contumacia, stato di contumacia, supplire alla contumacia, svolgere un processo in contumacia, titolo della contumacia.

Riteniamo di dover ascrivere al primo gruppo semantico anche i contesti nei quali la parola 'contumacia' assumeva il valore di «Disobbedienza volontaria nell'adempiere un ordine o a soddisfare un impegno».

Tale significato lo abbiamo riscontrato anche tra le pagine del fondamentale *Dottor volgare*²⁷, dove possiamo leggere: «... quando doppo le dovute monizioni,

²⁵ M. Sossi, *Del notariato trattato teorico-pratico*, vol. III, Torino, 1852, p. 159.

²⁶ La contumacia era eccezione rilevabile solo dalla parte.

²⁷ Si veda tra i saggi più recenti su questo testo M. V. Dell'Anna, *Agli albori della dottrina giuridica in italiano. Riflessione e pratica linguistica nel Dottor volgare (1673) di Giovan Battista De Luca*, in Jacqueline Visconti, Manuela Manfredini, Lorenzo Coveri (curr.), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia*,

il possessore del beneficio continua nella contumacia di non resedere, in tal caso, doppo che si siano adoprati gli altri rimedij ...”²⁸.

Analogamente in De Jorio troviamo che «il pegno giudiziale si è quando dopo la cosa giudicata il creditore si mette in possesso della roba del debitore in esecuzione della sentenza e per la contumacia del debitore al pagamento»²⁹.

La fraseologia che abbiamo inserito a corredo di questa voce è la seguente:

cascare in contumacia, commettere contumacia, continuare nella contumacia, contumacia del debitore, maliziosa contumacia

Abbiamo infine ritenuto ascrivibile al significato di «Caparbieta, pervicacia, ostinazione» un unico caso in cui la parola contumacia si trovava nel seguente contesto: «... ciascuno provveda alla sua coscienza; purché non via sia la continuazione del delitto della contumacia nella violazione ...»³⁰.

Questo primo gruppo di significati, che abbiamo trovato tra i documenti della banca dati IS-LeGI, è comune anche ai dizionari generalisti e specialistici³¹.

4. Descrizione del secondo gruppo semantico

Come anticipato, il secondo gruppo semantico, nell'alveo del quale il termine 'contumacia' può essere ricondotto, è quello che lega la parola al concetto di 'isolamento', 'segregazione' di persone o cose.

diacronia, traduzione, variazione, Atti del XV Congresso SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana), Firenze 2020, pp. 233-241.

²⁸ G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Roma 1673, t. XII, p. 151.

²⁹ M. De Jorio, *La giurisprudenza del commercio*, t. III, l. V, Napoli, 1799, p. 377.

³⁰ G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., t. XIV, p. 46

³¹ Infatti nel *Grande dizionario della lingua italiana*, possiamo verificare che a tale voce sono collegate, tra le altre le seguenti accezioni: «Ostinazione, caparbieta, pervicacia», «Situazione giuridica della parte contumace; il non costituirsi nel giudizio civile o il non comparire all'udienza di apertura del dibattimento nel giudizio penale; rifiuto od omissione di presentarsi in giudizio», «Atteggiamento di disobbedienza o di noncuranza nei confronti di un superiore; stato di ribellione, di rivolta, di disobbedienza continua e ostinata; arroganza, insolenza, alterigia». S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1990, vol. III pp. 709-710. Nel *Tommaso online* abbiamo invece constatato che a tale voce sono collegati, tra gli altri, i seguenti significati: Superbo moto dell'animo, per cui l'uomo nega riverenza a maggiori di se, con modi di disprezzo insolente. [...] 2. Può dimostrarsi nel fare e nel non fare e nel dire e in altri segni esterni. T. Cic. Voce di contumacia e d'arroganza. Cic. Contumacia d'una risposta. Liv. Nel volto. 3. In senso migliore, non com. T. Tac. Contrappone la contumacia all'ossequio vile. 6. Più com. il disubbidire a giudici o ad altra autorità, singolarmente col non presentarsi, o col non farsi rappresentare chiamati; onde si ha pena o danno.

Tale significato sembra molto chiaro in un contesto nel quale la ‘contumacia’ viene ‘fatta’ in un carcere³²: «Dopo che, furono del tutto vote, le antiche Carceri non si destinarono ad altro uso, le pubbliche, se non, per racchiudervi, quelle persone, che per ragione di debito, doveano fare, la contumacia, per un dato tempo, e furono esse, dipoi, chiamate, le Stinche».

Questo significato, seppure prossimo ad una delle accezioni previste dal *Grande Dizionario della Lingua italiana*³³ (Isolamento, segregazione, forzata relegazione), nel contesto che abbiamo esaminato assume un’esplicita accezione di carcerazione.

Un ulteriore significato del termine è quello che abbiamo tristemente imparato a conoscere negli ultimi mesi e cioè quello di ‘quarantena’, di ‘isolamento’ in cui erano poste cose e persone provenienti da luoghi affetti da qualche morbo o epidemia. Gli esempi di questo tipo di uso della parola sono molto numerosi tra i contesti della banca dati. Riportiamo qui di seguito gli esempi tratti dall’ampia fraseologia a corredo di questa accezione:

bastimento in contumacia, contumacia d’osservazione, contumacia di rigore, contumacia marittima, essere in contumacia, fare la contumacia, nave in contumacia, osservare la contumacia, periodo della contumacia, prescrivere contumacia, rompere una contumacia, salutare contumacia, scontare (la) contumacia, soggettarsi a contumacia, soggetto a contumacia, sottoporre a contumacia, stare in contumacia.

5. Un’accezione a parte

Ai due gruppi semantici, prima indicati, va aggiunta un’altra accezione che abbiamo formulato nel modo che segue: *Periodo di assenza da osservare prima di poter tornare a ricoprire una carica* che troviamo in cinque contesti, estremamente espliciti, che vanno dagli Statuti del Bagolino (1614) alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia (1891-1900).

Questa accezione del lemma ‘contumacia’ non trova piena testimonianza nei dizionari storici della lingua italiana più accreditati. Nel *Grande dizionario della lingua italiana* troviamo un’accezione che si avvicina, ma che trova il fondamento nel termine ‘interdizione’, infatti la definizione del dizionario recita: ‘Interdizione, esclusione temporanea dalle magistrature, per circostanze o condizioni particolari’³⁴.

³² A. Baldanzi, *Ristretto delle memorie della città di Prato*, Firenze, 1774, p. 58.

³³ S. Battaglia, *Grande Dizionario*, cit. p. 710.

³⁴ Ivi, p. 710.

Come si può facilmente notare tale accezione mantiene il significato trasversale di qualcosa che è negativo, una assenza voluta o imposta per motivi quasi sempre punitivi.

In questo caso, invece, il periodo imposto di vacanza, per non dare continuità pericolose a cariche elettive o comunque sotto il controllo della comunità, obbedisce ad una cautela che possiamo definire quasi democratica: sia per valutare l'operato di chi ricopre cariche, sia per sventare lunghi periodi di comando che potrebbero sfociare in un coltivare pericolose ambizioni personali che mal si conciliano con le cariche elettive.

Resta del tutto evidente che questa accezione mantiene un filo semantico con le altre già presentate, nel senso di condividere un comune denominatore di significato che attiene all'assenza, alla mancanza che è il naturale connettore di tutti i contesti del termine 'contumacia'.

6. *La presenza del lemma in altre banche dati di documenti giuridici*

Nel corpus della banca dati *Lingua Legislativa Italiana* (LLI)³⁵ la parola contumacia ricorre in 533 record, in testi che vanno dal 1539 al 1988.

Anche nelle risorse di questa banca dati i significati attribuibili al lemma sono i medesimi individuati nei contesti della banca dati IS-LeGI.

Ad esempio, negli Statuti della città di Lucca (*Degli luoghi dove non può essere preso alcuno*, libro 1; capitolo 117) leggiamo: «Et anchora statuito si intendi, et sia, che nessuno cittadino lucchese, overo habitatore nella città di Lucca, multato, overo da multarsi per contumacia per debiti civili in qualunque somma, da qualunque ufficiale del commune di Lucca, overo per pegno vietato, possi essere preso, tanto di giorno, quanto di notte, nella casa di sua habitatione propria, overo condotta, non ostante alcuno ordine, over consuetudine, che disponesse il contrario».

La parola 'contumacia' sembra avere qui il significato riconducibile al mancato adempimento di un dovere, al mancato assolvimento di un impegno.

Numerosi sono, ovviamente, i casi in cui la contumacia si riferisce alla situazione della parte che non si costituisce in giudizio, come quello che riportiamo di seguito: «se il reo non harà purgato la sua contumacia, allhora passati li ditti tre giorni utili, sia tenuto l' Officiale, overo Giudice della causa, senza altra cognitione, overo essaminatione, et senza nuova citatione, procedere alla pronuncia di mettere in possessione per il primo Decreto, overo a dare la

³⁵ <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/index.php>

tenuta, senza altra pronuncia, overo anchora alla preda, et a pigliare pegni, et anchora alla condannazione, come eleggerà l' attore, et al Giudice parrà ...»³⁶.

Come abbiamo visto, era sempre possibile procedere con la purgazione della contumacia, tuttavia, «ciascuno che contumacia purgherà, tenuto sia avanti che in cosa alcuna sia udito, rifare le spese della contumacia, et per conto di tale contumacia solamente fatte, le quali nella causa fussero state fatte»³⁷.

Anche fra i testi di questa banca dati (che contiene testi di legge che, per contenuto, caratteri formali, autorità superiore a quella della legislazione ordinaria e quotidiana, hanno inciso sia nell'ordinamento giuridico che nel patrimonio lessicale della lingua italiana del diritto) vi sono molti casi in cui ci si riferisce allo stato di quarantena cui erano assoggettate le navi e il loro carico³⁸: «Se i Bastimenti posti in Contumacia volessero caricare, o scaricare della Savorra, non potranno farlo senza il Mandato di Licenza anco del Magistrato alla Sanità solito rilasciarsi in simili casi».

Nella banca dati *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze* (che raccoglie documenti che vanno dal 1532 al 1737) la parola non è presente, ma è attestato il termine 'contumace' nel *Decreto contra a' contumaci. Deliberato a dì XVI di settembre dell'anno MDLVIII* e in due documenti:

- la *Lettera circolare 14 ottobre 1688 a' rettori criminali acciò in avvenire si faccino pagar i processi dalli rei contumaci, scritta d'ordine espresso di S.A.S. dalla Ruota criminale di Firenze;*
- la *Lettera circolare 2 dicembre 1689 a' SS. Capitani di giustizia, e rettori criminali della città, e stato di Siena, acciò in avvenire si faccino pagare i processi dalli rei contumaci, scritta d'ordine espresso del serenissimo, e reverendissimo principe cardinale Medici Governatore, dall'illustrissimo sign. Francesco Alberico Galeotti Auditor f̄scale.*

Abbiamo interrogato, infine, la banca dati *Le gride e gli editti dello Stato di Milano*, che raccoglie i testi (e le immagini) delle 44 gride generali della raccolta della Biblioteca Universitaria di Pavia.

In questo archivio la parola 'contumacia' non ricorre, ma in due documenti si fa riferimento al 'contumace'.

In entrambi i casi la parola sembra avere il significato di 'disobbediente': «Quindi è, che per maggiormente accertare il pubblico, che alla costanza di sì

³⁶ *Gli Statuti della città di Lucca nuovamente corretti et con molta diligentia stampati*, Lucca, 1539, libro I, capitolo 34.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Codice per la veneta mercantile marina approvato dal decreto dell'Eccellentissimo Senato 21 settembre 1786*, Venezia, 1786, pp. 311.

retta intenzione corrisponderanno i fatti di una più che mai rigorosa esecutività si dichiara preliminarmente, che siccome questo proclama servir deve per animare gli ubbidienti alla continuazione del più fedele adempimento di pratiche cotanto necessarie, egualmente esser dovrà la finale, e perentoria diffidazione ai contumaci per la immediata esigenza delle pene, qualora non si ravvedino»³⁹.

Anche nel secondo documento il 'contumace' sembra essere colui che non adempie, che disobbedisce alle statuizioni della legge: «Allo stesso effetto, che non decorrano in istrada se non le acque piovane, a tutti si statuisce il termine perentorio di un mese prossimo dalla pubblicazione del presente editto a far levare i rispettivi riali non inservienti precisamente allo smaltimento delle medesime, e riassetare il suolo in modo, che rendasi impossibile il decorso di acque lorde, e fetide, passato il qual termine senza essersi così provveduto, non solo s'incorrerà nella suddetta pena di scudi tre, ma sarà dal magistrato fatta eseguire giustificatamente l'opera a carico de' contumaci»⁴⁰.

7. Conclusioni

IS-LeGI continua a fornire l'esempio di come l'informatica giuridica documentaria si ponga come «strumento che fa ordine e insegna a far ordine in una massa disordinata di dati» come quella che l'evoluzione di una Rete, sempre più globale, ci propone⁴¹.

Come noto l'impresa originaria dell'*Istituto di Documentazione Giuridica* del CNR di costituire un vocabolario storico della lingua giuridica è stata sospesa *sine die*, non senza qualche rimpianto da parte di chi tale impresa ideò⁴², ma le numerose risorse storico-documentarie presenti *online* sul sito IGSG,

³⁹ Grida generale degli ordini del magistrato della Sanità di tutto lo Stato, da eseguirsi nella città di Milano, suoi borghi, e Corpi-Santi, 1750.

⁴⁰ Grida generale degli ordini del magistrato alla Sanità in tutto lo Stato, da eseguirsi nella città di Milano, e ne' suoi borghi, e Corpi-Santi, 1781.

⁴¹ A. Cammelli, P. Mariani, *Documentazione e lingua giuridica italiana*, in B. Pozzo, F. Bambi (cur.), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 223.

⁴² Scrive Piero Fiorelli: «gli archivi del Vocabolario giuridico italiano sono dal 1977 a disposizione degli studiosi presso l'Istituto per la documentazione giuridica, l'organo del Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Firenze, che il Vocabolario stesso ha generato intorno a sé come un bozzolo in cui svilupparsi, e che è poi cresciuto oltre misura in altre direzioni (informatica, logica, bibliografia), finendo troppo spesso col trascurare o col dimenticare quell'impresa maggiore di documentazione storica e lessicale ch'era stata la ragione principale della sua nascita. Quando la farfalla ha accennato a uscire dal bozzolo, le è mancata l'aria per dove volare». Cfr. P. Fiorelli, *Per un glossario giuridico della Toscana napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, «Quaderni degli studi di lessicografia italiana», n. 3, Firenze, 1985, pp. 62-63.

costituiscono anche oggi un valido supporto per gli studiosi della lingua, in particolare del lessico giuridico, per gli operatori del diritto, per gli storici (non solo del diritto), ma anche per chi conduce indagini filosofiche o sociologiche⁴³.

Abbiamo ragione di ritenere che le risorse storiche, presenti negli archivi informatici dell'IGSG, siano utili anche per chi voglia comprendere come cambia una società, avendo come parametro di riferimento l'evoluzione di un linguaggio, per sua natura settoriale⁴⁴, ma che nel corso dei secoli si è affidato alla lingua comune, rispecchiandone la sua evoluzione, in parallelo con quella della sua società di riferimento⁴⁵.

L'analisi dei significati del lemma 'contumacia' ha permesso di cogliere quella che è stata definita la «dimensione semantica e l'esperienza temporale del diritto» che possiamo riassumere come quella capacità delle parole del diritto di «subire continui aggiustamenti di senso» nel corso del tempo, mano a mano che tali parole sono pronunciate e usate dai pratici del diritto, nelle aule dei tribunali o negli uffici pubblici⁴⁶.

Questi aggiustamenti di senso sono tanto più frequenti in un linguaggio settoriale come quello giuridico, che non conosce "confini precisi"⁴⁷, potendo spaziare dalla lingua della legislazione fino alla letteratura, come dimostrano le parole di Alexandre Dumas con le quali concludiamo:

⁴³ Secondo Habermas il linguaggio del diritto sarebbe una sorta di trasformatore, di traduttore che mette in comunicazione la società (definita nel suo saggio "mondo di vita" con i suoi spazi sociali e le sue azioni comunicative e il "sistema" cioè l'amministrazione "controllata dal potere" e l'economia "controllata dal denaro". Vedi J. Habermas, *Fatti e norme: contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Leonardo Ceppa (cur.), Rist., Milano 1996, p. 100-101.

⁴⁴ Sul tema della "non separatezza" del linguaggio giuridico dalla lingua comune si veda ovviamente anche B. M. Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001, p. 8 e ss. Si veda poi Belvedere che evidenzia come l'aggettivo "settoriale" ben si addica ad un linguaggio come quello giuridico in quanto mette in rilievo "la sua attinenza ad un singolo "aspetto dell'esperienza umana" senza tuttavia troppo enfatizzare tale separatezza "rispetto al linguaggio ordinario". Vedi in proposito A. Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, XI, Torino 1994, p. 22. Infine si veda anche la posizione di Beccaria secondo il quale al linguaggio giuridico (come ad altri linguaggi settoriali-speciali) manchi il carattere di gergalità che secondo altri (Devoto) sarebbe uno dei tre elementi (assieme a eufemistico e tecnico in senso stretto) che contraddistingue tali linguaggi. Per Beccaria infatti il linguaggio giuridico (come quello medico, aziendale, industriale ecc.) sarebbe praticato da "una cerchia piuttosto vasta di persone per scopi che sono comuni a tutta la comunità e non soltanto a quella cerchia". L. Beccaria (cur.), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano 1987, p. 33.

⁴⁵ Su come il linguaggio sia essenziale per comprendere anche i fenomeni giuridico-sociali si veda V. Bianconi, *L'invenzione del linguaggio nella comprensione dei fenomeni giuridico-sociali*, in A. Ballarini (cur.), *Prometeo: studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino, 2015, p. 27-41.

⁴⁶ M. Ainis, *Le parole e il tempo della legge*, Torino 1996, p. XI.

⁴⁷ L. Serianni, *Italiani scritti*, Bologna 2012, p. 123.

[...] Alle undici del mattino avevamo ormai solo tre o quattro pagaiate per accostare al centro di un porticciolo. Avevamo già i nostri fucili in mano, pronti a balzare a terra, quando uno dei due vogatori ci disse: «Le loro Eccellenze sapranno che l'isola di Montecristo è in contumacia» «contumacia?», chiesi. «Che cosa significa?». «Significa che, siccome l'isola è deserta e tutti i bastimenti attraccano senza patente, in qualsiasi porto rientreremo dopo aver attraccato a Montecristo saremo nell'obbligo di fare cinque o sei giorni di quarantena»⁴⁸.

8. Bibliografia

C. Accoto, *Mani, menti, mercati*, in C. Bordoni (a cura di), *Il primato delle tecnologie. Guida per una nuova umanità*, Milano-Udine 2020.

M. Ainis, *Le parole e il tempo della legge*, Torino 1996.

A. Alciato, *Duello ... Fatto di lattino italiano a commune utilità. Tre consigli appresso della materia medesima, uno del detto Alciato, gl'altri de lo eccellentissimo M. Mariano Socino*, Venezia, 1562.

A. Baldanzi, *Ristretto delle memorie della città di Prato*, Firenze, 1774.

S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1990.

L. Beccaria (a cura di), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano 1987.

A. Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, XI, Torino 1994.

V. Bianconi, *L'invenzione del linguaggio nella comprensione dei fenomeni giuridico-sociali*, in A. Ballarini (a cura di), *Prometeo: studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino 2015, p. 27-41.

F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa (1322-43)*, Firenze 1857.

R. Borruso, *Computer e diritto. Problemi giuridici dell'informatica*, Tomo II, Milano 1988.

A. Cammelli, F. Romano, *Uso del termine 'codice' nella legislazione, nella dottrina e prassi giuridica*, in G. Alfieri, G. Alfonzetti, D. Motta e R. Sardo (a cura di), *Pragmatica storica dell'italiano. Modelli e usi comunicativi del passato*, Atti del XIII Convegno ASLI, Firenze 2020, pp. 401-406.

A. Cammelli, C. Fioravanti, F. Romano, *La parola 'razza': analisi diacronica nei testi giuridici antichi e moderni*, in "Sociologia del diritto", n. 2/2019, pp. 191-200.

⁴⁸ Le parole sono quelle che lo stesso Dumas scambia con uno dei marinai che lo accompagnano a visitare l'isola, resa poi famosa dal suo celebre romanzo, e che sono contenute nel documento che lo scrittore produsse per spiegare la genesi dell'opera (Due parole a proposito del Conte di Montecristo). Vedi C. Schopp, *Prefazione*, in A. Dumas, *Il conte di Montecristo*, Milano, II ed., 2014, p. XXII.

- A. Cammelli, P. Mariani, *Documentazione e lingua giuridica italiana*, in B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012.
- E. Cortese, *'Contumacia' nel diritto intermedio*, in "Enciclopedia del diritto", Vol. X, Milano 1962.
- G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Roma 1673.
- M. De Jorio, *La giurisprudenza del commercio*, t. III, l. V, Napoli, 1799.
- M. V. Dell'Anna, *Agli albori della dottrina giuridica in italiano. Riflessione e pratica linguistica nel Dottor volgare (1673) di Giovan Battista De Luca*, in J. Visconti, M. Manfredini, L. Coveri (a cura di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, Atti del XV Congresso SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana), Firenze 2020.
- S. Faro, *Prospettive di sviluppo dell'informatica giuridica fra big data e scienze sociali computazionali*, in S. Faro, T.E. Frosini, G. Peruginelli (cur.), *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, Bologna 2020.
- P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008.
- P. Fiorelli, *Per un glossario giuridico della Toscana napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica, Quaderni degli studi di lessicografia italiana* (Atti del convegno «La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica», Piombino, 22-25 novembre 1982), Firenze 1985.
- P. Fiorelli, *L'Accademia della Crusca per il Vocabolario Giuridico Italiano*, in "Studi di lessicografia italiana", I/1979.
- B. M. Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001.
- G. Giannozzi, *La contumacia nel processo civile*, Milano 1963.
- M. Grisolia, *Principi di diritto pubblico ovvero saggio sopra i libri del dritto della guerra e della pace*, Napoli 1791.
- J. Habermas, *Fatti e norme: contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Leonardo Ceppa (cur.), rist., Milano 1996.
- P. Liberatore, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e dei modi di dire usati nell'antica e nuova legislazione canonica civile penale amministrativa secondo l'ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie. Sonovi aggiunte le più importanti voci della medicina e chirurgia legale*, Napoli 1834.
- L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, vol. III, Torino, 1877
- D. Moro, *Pratica criminale dell'avvocato Domenico Moro coll'addizione in cui si tratta anche delle pene, secondo la legge comune, e di questo Regno*, vol. IV, Napoli 1762.
- B. Paradisi, G. Alessi, P. Spirito (a cura di), *'Contumacia' (procedimento in) nel diritto processuale penale*, in "Enciclopedia Giuridica", vol. IX, Roma 1988.
- C. Schopp, *Prefazione*, in A. Dumas, *Il conte di Montecristo*, Milano, II ed., 2014.
- J. R. Searle, *Il mistero della realtà*, Milano 2019.
- L. Serrianni, *Italiani scritti*, Bologna 2012.

A. Sola, *Commentaria ... ad decreta antiqua, ac nova novasque constitutiones serenissimorum ducum Sabaudiae*, Vol. III, Torino, 1607.

M. Sossi, *Del notariato trattato teorico-pratico*, vol. III, Torino, 1852.

N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino 1929.

L. Tomasin, *L'impronta digitale. Cultura umanistica e tecnologia*, Milano 2017.